



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono  
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: [miic83800t@istruzione.it](mailto:miic83800t@istruzione.it) posta certificata: [miic83800t@pec.istruzione.it](mailto:miic83800t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it](http://www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it)

Individuazione destinatario di  
“APPALTO DI SERVIZI”  
per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi

Il Prof. GIULIANO FASANI, nato a Magenta (MI), il 06/01/1959, dirigente scolastico pro-tempore e rappresentante legale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono

- Valutato il progetto “**SPORTELLLO PSICOLOGIA**” rientrante nel P.O.F., approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/07/2020 con delibere n°61 e n°62 che prevede prestazioni professionali specialistiche;
- Vista la determina esposta all'albo e pubblicato sul sito dell'istituto in data 14/01/2021 con prot. N. 177/VI2;
- Visto il preventivo pervenuto con prot. 150/VI2 del 13/01/2021;
- Visto il Decreto 28-8-2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l'art. 43 c. 3, contenente la norma relativa ai contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 45 Comma 2 Lett. a) approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 10, in data 12/03/2019;

**INDIVIDUA**

il / la **PEPITA** società cooperativa sociale onlus a svolgere la propria opera intellettuale ai sensi del Regolamento Procedura per la stipula di Contratti d'appalto di beni e servizi vigente presso questo istituto.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Giuliano Fasani)

Firma per accettazione  
(Ivano Zoppi)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR**

**MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono

Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: [miic83800t@istruzione.it](mailto:miic83800t@istruzione.it) posta certificata: [miic83800t@pec.istruzione.it](mailto:miic83800t@pec.istruzione.it)

[www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it](http://www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it)

CIG Z70303525B

Contratto di “APPALTO DI SERVIZI”  
per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi

**TRA**

ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono rappresentato legalmente dal Prof. GIULIANO FASANI, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Magenta (MI) il 06/01/1959, e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono, codice fiscale **86006490154**

**E**

la PEPITA società cooperativa sociale onlus con domicilio a Robecco sul Naviglio (MI) in Vicolo San Francesco, 2 - partita IVA 05968300961

- Vista l'individuazione-accettazione;
- Considerato che per la realizzazione del progetto “**SPORTELLO PSICOLOGIA**” è stato richiesto il contributo al comune di Bernate Ticino nell'ambito dei fondi per il Diritto allo Studio;

Considerato che il Comune di Bernate Ticino, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione in data 11 dicembre 2020 prot. 2997/V6 si impegna a trasferire i fondi del Diritto allo Studio per l'a.s. 2020/21 in due tranches ricadenti negli ee. ff. 2020 e 2021;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** -Le premesse formano parte integrante del presente atto.

**ART. 2** -Il presente contratto è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021. Resta inteso tra le parti che l'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento della suddetta attività non implica né presuppone alcun accordo, palese o tacito di rinnovo del presente contratto alla sopra indicata scadenza. In particolare la PEPITA soc. coop. soc. onlus, nell'espletamento dell'incarico conferitogli con il presente atto, dovrà comunque relazionarsi con la prof.ssa Giusida Berra e l'ins. Stefania Felappi in qualità di referenti, interne, di progetto.

Dal presente contratto non matureranno né corrispettivi né oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti.

**Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente**

**ART. 3** -La PEPITA soc. coop. soc. onlus espletterà l'incarico relativo al progetto come di seguito specificato: presso la scuola primaria con l'intervento di uno psicologo, per un numero massimo di 9 ore per lo psicologo e di un educatore per un massimo di 6 ore (Progetto "Emozioni nello zaino"); presso la scuola primaria e secondaria di I grado con l'intervento di uno psicologo per ascolto e confronto alunni, genitori e docenti per un massimo di 54 ore per lo psicologo e di 6 ore per l'educatore. L'osservanza di tale intervento è garantito dal personale preposto che di volta in volta dovrà firmare apposito foglio di presenza.

**ART. 4** - La PEPITA soc. coop. soc. onlus si impegna ai fini di cui all'art. 2 e 3 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto "**SPORTELLLO PSICOLOGIA**", facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività, l'indicazione del calendario che intende osservare e il nominativo del personale incaricato.

**ART. 5** - L'Istituto Comprensivo di Cuggiono a fronte dell'attività effettivamente svolta dalla PEPITA soc. coop. soc. onlus si impegna a corrispondere il compenso lordo corrispondente alla quota oraria di € 35,00 per lo psicologo, comprensivo del 5% di IVA, per un massimo di € **1.890,00**, quota oraria di €. 28,00 per l'educatore, comprensivo del 5% di IVA per un massimo di € **168,00**. Il saldo verrà corrisposto alla PEPITA soc. coop. soc. onlus a conclusione del progetto per le ore effettivamente prestate e comunque non superiori alle 6 per l'educatore e di 54 per lo psicologo, previa presentazione di una dettagliata relazione/valutazione per la parte relativa all' intervento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

**ART. 6** - Il contratto può essere sospeso, su segnalazione del responsabile di progetto, nei casi di gravidanza, infortunio, malattia, gravi motivi personali, tali da precludere l'espletamento delle attività in oggetto del presente contratto. La PEPITA soc. coop. soc. onlus è tenuta a comunicare entro 7 giorni il verificarsi degli eventi di cui sopra atti a sospendere il contratto. Durante il periodo di sospensione la PEPITA soc. coop. soc. onlus non ha diritto ad alcun compenso. Il contratto inizierà a decorrere nuovamente nel momento in cui la PEPITA soc. coop. soc. onlus riprenderà la sua attività di collaborazione, come da dichiarazione del responsabile del progetto, ferma restando la scadenza prevista.

**ART. 7** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione, da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 8** - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 delle legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

**ART. 9** - Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

**ART. 10** - L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 11** - Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell'esecuzione della prestazione, l'Istituto ha facoltà di addebitare alla PEPITA soc. coop. soc. onlus, per ogni

giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una penale corrispondente all'uno per cento del compenso netto pattuito.

**ART. 12** - Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, didattico, di cui la PEPITA soc. coop. soc. onlus dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto la PEPITA soc. coop. soc. onlus non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, la PEPITA soc. coop. soc. onlus è altresì responsabile degli stessi ai sensi della L. 196/03 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016.

**ART. 13** - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della PEPITA soc. coop. soc. onlus.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof. Giuliano Fasani)

**IL CONTRATTISTA**  
(Ivano Zoppi)

**Allegare:**

- 1) D.Lgs 196/2003 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016: Informatica trattamento dei dati personali. In caso di Società-Coop.-altro "lettera nomina responsabile del trattamento in out-sourcing;
- 2) Mod. 1 "tracciabilità flussi finanziari"
- 3) Mod. 2 "Acquisizione dure"
- 4) Fattura elettronica.